

QUESITO

Sono a chiedervi un parere inerente ad una domanda postami da un ns. cliente, riguardo ad un eventuale caso di infortunio che potrebbe interessare un lavoratore di un consorzio e che responsabilità possono essere riconosciute ai vari DL (DL di un preposto chiamato a coordinare altri lavoratori appartenenti alle consorziate, al DL dell'infortunato e al DL del Consorzio).

In particolare, nel caso in esame, le consorziate oltre a mettere a disposizione i lavoratori mettono a disposizione anche i Preposti (solamente alcune), quest'ultimi sono chiamati a vigilare, sovraintendere e coordinare tutti i lavoratori (anche quelli appartenenti ad altre ditte consorziate) impegnati nelle lavorazioni.

Al fine di disciplinare la collaborazione e cooperazione delle aziende consorziate, la funzione del Preposto nell'ambito della organizzazione consortile, per gli specifici compiti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro riferiti ai lavori da eseguire presso i cantieri del Consorzio, è stata disciplinata con procedura interna in cui sono evidenziate i nominativi, i ruoli svolti e i compiti che lo stesso deve svolgere.

In caso di infortunio, fermo restando le responsabilità imputabili al Preposto, quale sono gli obblighi e soprattutto le responsabilità riscontrabili ai tre Datori di Lavoro (DL Consorzio, DL Preposto e DL infortunato)?

Ulteriori precisazioni

- l'ipotesi che ho sottoposto è la seconda in cui il Consorzio (titolare dell'appalto), affida la parte operativa alle consorziate, le quali eseguono i lavori in una sorta di "promiscuità" o "squadre miste" di lavoratori (le squadre che operano sono formate da lavoratori appartenenti a più consorziate). Le squadre di lavoro così composte sono dirette e sorvegliate secondo gli obblighi previsti dagli art. 18 e 19, da Preposti (uno per ciascuna squadra) appartenenti ad una o più Consorziate che partecipano alle attività
- la figura del preposto della squadra mista viene "ufficializzata" dalla procedura consortile (nominativi, ruoli e compiti), la quale ha lo scopo di disciplinare l'affidamento all'esterno, da parte di alcune Consorziate, della funzione di vigilanza sui propri e anche altrui dipendenti
- il consorzio ha un proprio Preposto (nominato e formato) che di fatto assolve agli obblighi di verifica delle condizioni di sicurezza dell'appalto affidato, previsti dall'art. 97 del Decreto 81
- tutte le ditte consorziate hanno propri Preposti, anche ai sensi delle recenti modifiche all'81, ma di fatto potrebbe presentarsi la possibilità che gli stessi, se non individuati dalla procedura consortile, in una situazione di lavoro "promiscua", verrebbero diretti e sorvegliati secondo gli obblighi previsti dagli art. 18 e 19, dal Preposto della squadra (evidenziato dalla procedura)

RISPOSTA

Il quesito proposto richiede una annotazione preliminare

La fattispecie descritta presenta molti elementi specifici, legati anche ai contenuti dei documenti adottati dalle parti; molti di questi elementi specifici non sono esplicitati nel quesito e comunque fuoriescono dall'ambito di un parere di carattere generale.

Si tratta peraltro di uno scenario non infrequente, posto che la gestione di un appalto da parte di soggetti di natura consortile propone sempre criticità legate proprio alla presenza del Consorzio, delle Consorziatoe ed alle caratteristiche del loro rapporto interno.

Per questo motivo, la presente risposta al quesito viene formulata prendendo in considerazione **gli elementi della fattispecie che possono ritenersi comuni a situazioni simili**, al fine di individuare alcuni tratti comuni che possono essere di interesse per tutti gli associati.

Tanto premesso, la prima considerazione riguarda la interdisciplinarietà delle questioni sottese al quesito: agli aspetti direttamente riconducibili alla sicurezza sul lavoro si aggiungono e si sovrappongono profili di criticità che rilevano dal punto di vista giuslavoristico, rappresentati dalla esistenza di una situazione oggettiva ed organica, non eccezionale, di promiscuità tra più organizzazioni. **Tale promiscuità non è infrequente nella gestione degli appalti in cui operano figure del mondo consortile.**

Ciò può avere naturalmente riflessi sui singoli rapporti di lavoro, **per le rivendicazioni che il singolo lavoratore può avanzare rispetto a soggetti diversi dal proprio datore di lavoro "formale"**; ma la circostanza va segnalata in questa risposta anche e soprattutto perché dalla promiscuità tra le organizzazioni può derivare **la difficoltà, se non addirittura la impossibilità, di individuare all'interno del cantiere le singole imprese esecutrici**, intese come organizzazioni autonome e distinte l'una dall'altra, caratterizzate ognuna dalla propria documentazione di sicurezza (POS, in primis) nonché dalla propria organizzazione interna comprensiva delle necessarie posizioni di garanzia (preposti, nel caso di specie), che a loro volta devono trovare poi esplicitazione proprio nel POS.

La dichiarata esistenza di una promiscuità tra imprese, quando costituisce anzi una specifica scelta organizzativa, **crea conseguenze anche sul contenuto dei singoli documenti**, posto che di fatto i dipendenti di ciascuna delle imprese consorziate si trovano esposti non soltanto ai rischi specifici propri della propria attività, ma anche alle interferenze con i rischi di organizzazioni diverse; ne deriva che anche il contenuto di ciascun singolo POS probabilmente dovrebbe risentire di queste contaminazioni.

Il quesito, ancora, riferisce di una "procedura consortile" volta a regolare i rapporti interni tra le organizzazioni e le attività che talune svolgono in favore di altre che ne beneficiano. **Anche questa fattispecie si può rinvenire negli assetti di cantiere legati ad esperienze consortili**; naturalmente la risposta al caso concreto richiederebbe, per essere specifica, di conoscere i contenuti di tale regolamentazione, nella misura **in cui** attorno a questa procedura ruota l'intero assetto del cantiere. **Ciò che si ritiene di evidenziare è che la regolamentazione "volontaria" dei rapporti intra-consortili, con la attribuzione di ruoli specifici alle diverse imprese e poi ulteriormente ai lavoratori di quelle, spesso si risolve nella definizione di figure "convenzionali" che sono altro rispetto alle posizioni di garanzia tipiche del Decreto 81/08.**

Così, forse anche nel caso di specie, si vengono a configurare delle figure cui è affidato un ruolo di coordinamento, di sovraordinazione, di gestione apicale, di super-vigilanza: questi ruoli sono **legati alla commessa ed al suo avanzamento, molto spesso se non sempre; e sono ruoli che**

potenzialmente si intrecciano, ma non necessariamente coincidono, con i ruoli e i poteri tipici ad esempio del preposto (ma anche del dirigente).

Il che suggerisce una prima conclusione, circa la necessità di tenere ben distinte – e regolare di conseguenza in maniera distinta – le funzioni e le attività di commessa, rispetto alle funzioni e le attività di sicurezza sul lavoro in senso stretto.

Si tratterà dunque di verificare se e come i titolari delle prime sono/possono essere anche titolari delle seconde; se i preposti di cantiere di ciascuna impresa ai sensi del Decreto 81/08 (necessariamente indicati nei POS) coincidano effettivamente con i soggetti incaricati delle funzioni di coordinamento/gestione della commessa per conto del Consorzio/delle Consorziato; ed è uno scenario in cui anche il profilo terminologico può avere rilevanza (la parola “preposto”, ad esempio, non sempre è utilizzata in senso tecnico).

Sulla base di queste riflessioni si può osservare quanto segue rispetto alla specifica domanda formulata, e cioè quali obblighi e responsabilità siano individuabili in capo ai tre datori di lavoro; con la precisazione che più che dare soluzioni specifiche, difficili sulla base dei dati disponibili, si vogliono individuare alcuni aspetti di carattere generale.

Datore di lavoro del Consorzio

Il Consorzio, secondo quanto riferito, non è presente in cantiere con una propria struttura operativa né con propria forza-lavoro.

Esso non è dunque inquadrabile come **Impresa Esecutrice** e conseguentemente non si pone un problema di applicazione dell’art. 18 lettera f) del Decreto 81/08: non ci sono lavoratori dipendenti del Consorzio sui quali vigilare, né direttamente (da parte del Datore di lavoro) né indirettamente (tramite il preposto: art. 19).

Il Consorzio risulterebbe invece essere **Impresa Affidataria**, posto che nella ricostruzione dell’assetto organizzativo del cantiere il quesito fa riferimento ad un Preposto del Consorzio che assolve agli obblighi dell’art. 97 del Decreto 81.

Preliminarmente, questa configurazione del cantiere pone il problema della fattibilità di tale soluzione rispetto al disposto dell’art. 89, posto che la lettera di quest’ultimo individua l’affidataria in una delle imprese consorziate esecutrici; peraltro è questione che richiede approfondimenti anche di merito qui non consentiti, e pertanto si risponde su questo punto considerando il dato di fatto che è stato presentato.

Tanto premesso, se il Consorzio è affidataria, le responsabilità del Datore di lavoro del Consorzio dovrebbero configurarsi in relazione all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 97, non invece rispetto alla vigilanza sui lavoratori in cantiere ai sensi degli artt. 18 e 19 (che compete ai datori di lavoro delle imprese esecutrici: v. infra).

Vero è che, poiché promana dal Consorzio la struttura organizzativa prescelta ivi compresa la documentazione che la regola, in caso di infortunio non è escluso che taluno possa ravvisare una responsabilità del Datore di lavoro del Consorzio sotto il profilo della organizzazione, ove ritenuta inadeguata o comunque non conforme al Decreto 81.

Datore di lavoro del Preposto e dell’infortunato (il Preposto appartiene all’impresa del lavoratore infortunato).

Nel caso in cui si verifichi un infortunio in danno di un lavoratore dipendente di una Impresa Esecutrice, e il Preposto che in cantiere svolge le funzioni di vigilanza è dipendente di quella stessa Impresa, si configura una fattispecie “ordinaria” e quindi anche le responsabilità sia del Preposto che del Datore di lavoro di quella impresa esecutrice dovrebbero essere quelle, per così dire, tradizionali.

In questo caso infatti, pur nella complessità causata da un sistema di vigilanza atipico e dalla presenza di una “procedura consortile” del tutto particolare, la dinamica dell’infornuto può essere ricondotta alla sfera propria dell’impresa esecutrice cui appartiene il lavoratore infortunato.

Datore di lavoro del Preposto, e Datore di lavoro dell’infortunato, se il Preposto non appartiene all’impresa del lavoratore infortunato.

Si tratta della fattispecie più particolare, se si è bene inteso il contesto di riferimento; è la **fattispecie in cui le figure delineate dalle imprese nei loro accordi si intrecciano/si sovrappongono con le figure del Decreto 81/08.**

Verosimilmente ciò determina delle anomalie (o quantomeno delle criticità da gestire) già a livello documentale.

Si deve ritenere infatti che non ci sia, nel POS dell’impresa esecutrice cui appartiene l’infortunato, il nominativo del Preposto che effettivamente vigila (e che è di altra impresa); probabilmente nel POS sarà indicato il nominativo di un Preposto dipendente dell’impresa, che però non sarebbe colui il quale effettivamente svolge la funzione di vigilanza (sarebbe in pratica un lavoratore che è presente in cantiere, ma solo per lavorare e non per vigilare, pur essendo Preposto: altra anomalia, a maggior ragione se questo Preposto/non Preposto fosse indicato come Preposto nel POS ma in realtà fosse escluso dalle funzioni di vigilanza sulla base delle risultanze di un documento diverso, e cioè della “Procedura consortile”. Con il paradosso che questo Preposto/non Preposto potrebbe finire indagato per l’infortunio, per non aver vigilato sul proprio sottoposto!).

Se invece nel POS dell’impresa cui appartiene l’infortunato fosse indicato come Preposto colui che effettivamente vigila in forza degli accordi interni al Consorzio, ma che non è dipendente dell’impresa cui appartiene il soggetto “vigilato”, **si pone il problema di legittimità di una soluzione che la norma non sembra consentire, e cioè il ricorso ad un sistema di vigilanza gestito tramite soggetti esterni all’organizzazione vigilata.** Qui potrebbero entrare in gioco anche le questioni giuslavoristiche sopra ricordate, perché il Preposto in questione sarebbe probabilmente considerabile come inserito nell’organizzazione (e potrebbe ad esempio magari rivendicare la esistenza di un rapporto di lavoro con l’impresa su cui vigila); nondimeno la mancanza di rapporto di lavoro subordinato induce a domandarsi se sia possibile, nel caso di specie, l’individuazione dei poteri gerarchici e funzionali di iniziativa che contraddistinguono il Preposto (a maggior ragione dopo la recente riforma della vigilanza: si pensi, per fare un solo esempio, al tema del rapporto con i dirigenti o comunque con i “superiori diretti”).

Anche dal punto di vista della gestione delle attività in cantiere la situazione appare atipica, ove si consideri che l’esercizio delle funzioni di Preposto probabilmente avverrebbe, a rigore, al di fuori di un rapporto gerarchico formale con i lavoratori vigilati.

In realtà, si pone qui la necessità di chiarire molto bene, anche nei documenti siglati tra le parti, le effettive funzioni dei soggetti incaricati; se tali funzioni si aggiungono, ma non si sostituiscono, a quelle proprie delle posizioni di garanzia, ciò andrà chiarito con estrema attenzione nei documenti intra-consortili; e sarà opportuno fare in modo che la struttura creata intra-consorzio si aggiunga e si coordini con quella di ogni singola impresa esecutrice, e che non si sostituisca ad essa.

È da domandarsi anche con quali modalità venga esercitata la funzione di coordinamento e controllo da parte del CSE, posto che quest’ultimo di fatto sarebbe impossibilitato ad interloquire con almeno una figura di riferimento per ciascuna delle imprese esecutrici esistenti in cantiere, ed anzi per alcune di esse si troverebbe (dichiaratamente) privo di un Preposto di riferimento. **Sarebbe verosimilmente il CSE, in altre parole, il primo soggetto che solleverebbe la questione dei ruoli e**

delle funzioni di ciascuno, posto che le soluzioni adottate dal Consorzio e dalle consorziate ricade direttamente sul CSE e sulla sua possibilità di gestire adeguatamente il cantiere.

In un contesto siffatto, la responsabilità del Datore di lavoro dell'infortunato potrebbe essere ravvisata già sul piano organizzativo, per non avere adempiuto all'obbligo di vigilanza di cui al Decreto 81 che è anche un obbligo di organizzazione della vigilanza nell'ambito della propria struttura aziendale; inoltre potrebbe essere ravvisata anche la responsabilità del Datore di lavoro del Preposto, ad esempio facendo valere, secondo il principio di effettività, il fatto che il lavoratore infortunato non era suo dipendente, ma prendeva ordini dal suo Preposto, o almeno così risulterebbe dai documenti.

Si tratta, in ultima analisi, di una situazione estremamente complessa, in cui **il contenuto** dei documenti specifici, e più ancora **la natura** delle ragioni strategiche ed organizzative che stanno alla base della scelta di una organizzazione atipica, **assumono una importanza decisiva per assicurare la rispondenza dell'assetto prescelto alle previsioni normative.**

Avv. Stefano Pomiatto

<https://www.aias-sicurezza.it/avv-stefano-pomiatto>

Avv. Giovanni Scudier

<https://www.aias-sicurezza.it/avv-giovanni-scudier>